

Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 27.11.2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" (in appresso denominato "DM")

1) Situazione particolare riguardante la coltivazione del riso in certe province del Piemonte

Il DM, all'articolo 3 (Produzione vegetale), comma 1) Norme di produzione vegetale sostiene che "nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del reg. CE n. 834/2007, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento". Per quanto riguarda il riso, il secondo trattino del comma 1) di tale articolo prevede che il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio.

Come illustrato nella premessa della presente D.G.R., esiste una situazione in cui l'inserimento di una seconda coltura (oltre a quella da sovescio) appartenente ad una famiglia botanica diversa da quella cui appartiene il riso, non consente di raggiungere i risultati dal punto di vista tecnico specificati dalla normativa, in termini di miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno e di lotta efficace contro le erbe infestanti e gli insetti dannosi. Tale situazione può essere descritta come di seguito indicato.

In Piemonte l'irrigazione e lo sgrondo delle acque sono spesso gestite nell'ambito di un sistema complessivo sovraziendale; ne consegue che le singole aziende a risaia fanno spesso parte di un'unica grande risaia a livello territoriale, nella quale le aziende possiedono caratteristiche comuni per quanto riguarda la compattezza del terreno e per il fatto che le caratteristiche della rete irrigua fa innalzare fino alla superficie la falda acquifera.

L'osservanza delle norme riguardanti le rotazioni, contenute nel reg. CE n. 834/2007 e nel DM di cui sopra (per quanto riguarda il riso si tratta della deroga di cui al 2° trattino del comma 1), dell'art. 3), possono produrre i risultati descritti dalla normativa solo se le colture in successione alla coltura che poi deve ritornare sullo stesso appezzamento si possono sviluppare in un terreno che mantenga condizioni di umidità ottimali per tali colture e in cui l'irrigazione sia usufruibile nei periodi desiderati con un sistema diverso dalla sommersione.

Invece, alcuni dei terreni che fanno parte del sistema complessivo sovraziendale di irrigazione e di sgrondo delle acque sono caratterizzati da fenomeni di sortume, ristagni d'acqua e allagamenti, anche adottando metodi di coltivazione che non prevedono alcuna sommersione. In tale situazione particolare le colture diverse dal riso subiscono un accrescimento molto stentato o addirittura può verificarsi il fallimento totale della coltivazione.

Tale situazione, oltre a causare diminuzioni di reddito per l'agricoltore, può non consentire il verificarsi dei positivi effetti di carattere agronomico e ambientale previsti dalla normativa a proposito delle rotazioni agrarie.

Infatti, nel caso in cui le colture non fossero in grado di asportare completamente gli elementi nutritivi apportati a causa del loro stentato (o, addirittura, assente) sviluppo, potrebbero anche verificarsi un'eccessiva concentrazione di alcuni elementi nutritivi nel terreno.

Ciò potrebbe creare anche danni ambientali per il rischio che la permanenza nel terreno di elementi nutritivi in eccesso provochi inquinamenti nelle falde sotterranee, rischio evidentemente inammissibile nell'ambito di un metodo di produzione agricola biologica.

Non si verifica la situazione descritta qualora sia possibile dimostrare che il terreno mantiene condizioni di umidità ottimali per la coltura di cui all'inizio si è parlato, che l'irrigazione sia usufruibile nel periodo desiderato indipendentemente dai periodi in cui è effettuato l'allagamento nelle altre aziende della zona che continuano a coltivare riso e che, volendo, è possibile utilizzare un sistema di irrigazione diverso dalla sommersione.

2)Adempimenti a carico degli operatori

L'operatore deve descrivere dettagliatamente nella "Dichiarazione" di cui all'art. 63, comma 1, del reg. CE n. 889/2008 le pratiche agronomiche che garantiscono in modo rigoroso il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa per poter definire come biologica la coltivazione dal riso.

Nella situazione particolare sopra descritta, devono essere attuate le seguenti pratiche agronomiche:

- Utilizzo di una coltura destinata a sovescio annuale dopo la coltivazione principale del riso, che può contribuire favorevolmente a:
 - apportare sostanza organica al terreno senza che nel medesimo si verifichino squilibri negli elementi nutritivi per le colture;
 - esercitare anche il controllo almeno di una parte delle infestanti del riso.
- Per la lotta alle specie infestanti adozione di altre pratiche quali:
 - falsa semina;
 - monda manuale o meccanica;
 - altri mezzi solamente meccanici di controllo delle infestanti.

3)Adempimenti a carico degli Organismi di Controllo

Gli Organismi di Controllo (di seguito denominati OdC) sono tenuti a verificare, così come previsto dal sopraccitato art. 63 del Reg. 889/2008, comma 2, la dichiarazione di cui sopra predisposta dagli operatori, in particolare, nel caso delle aziende risicole, l'adozione di appropriate pratiche agronomiche, dando evidenza della propria verifica.

Le peculiarità della coltura del riso e soprattutto la situazione particolare sopraccitata relativa alla gestione della coltura costituiscono un fattore di rischio da tenere in debita considerazione quando l'OdC attribuisce alle aziende caratterizzate da questa tipologia colturale la classe di rischio, che non può essere quindi assimilabile a quella degli altri cereali.